



COPIA

COMUNE DI BAGNARA CALABRA

Provincia di Reggio Calabria

Corso Vittorio Emanuele II - Tel. (0966) 3740211 – Fax (0966) 371454
www.comunebagnara.it urp@comunebagnara.it

UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA I° LIVELLO UOC 2 PERSONALE

DETERMINAZIONE

N° 13 Del 26/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE -
PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE – PART TIME A N. 18 ORE SETTIMANALI CAT. PROF. C – POS. ECON. C1.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisei** del mese di **Luglio**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DOTT. EMILIO PIETRO nominato con decreto Sindacale n. 12 del 03/05/2019
nell'esercizio delle predette funzioni, usando dei poteri e delle facoltà previste
dalla normativa vigente e dal vigente regolamento comunale sull'ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000

VISTO il D.LGS N. 118/2011

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Dicembre 2019 pubblicato sulla
GU Serie Generale n. 295 del 17/12/2019

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. 2 – PERSONALE

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Municipale del Comune di Bagnara Calabria n. 229 del 16.11.2021, come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 27.01.2022, è stato approvato il Piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2022-2024, e che relativamente all'annualità 2022 è prevista la copertura dei seguenti posti vacanti:

- n. 1 Istruttore Direttivo - Comandante Polizia municipale - Full Time 36 ore - Cat. Prof.le D - Pos. Econ. D1;
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - Part time a n. 24 ore - Cat. Prof. D - Pos. Econ.- D1;
- n. 4 Istruttori Agenti Polizia municipale - Part Time a n. 18 ore - Cat. Prof. C – Pos. Econ. C1;
- n. 1 Istruttore Amministrativo - Part Time a n. 18 ore - Cat. Prof. C - Pos. Econ. C1;
- n. 2 Istruttori Tecnici - Part Time a n. 18 ore - Cat. Prof. C - Pos. Econ. C1;
- n. 1 Istruttore Tecnico - Full Time a n. 36 ore - Cat. Prof. C - Pos. Econ. C1;
- n. 1 Esecutore - Operaio specializzato Idraulico Full Time 36 ore - Cat. Prof. B - Pos. Econ. B1;

RICHIAMATI:

- la determinazione di questa U.O.C. n. 3 del 27.01.2022 con cui veniva disposto l'avvio delle procedure di legge per la copertura dei posti vacanti di cui al rappresentato Piano del fabbisogno del personale, annualità 2022, a mezzo l'attivazione “declinata” delle procedure di mobilità obbligatoria, ai sensi dell'articolo 34 bis del D.Lgs n., 165/2001, e della procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 bis, del medesimo decreto, e dello scorrimento delle graduatorie, di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

DATO ATTO che:

- relativamente alla procedura di mobilità obbligatoria non sono pervenute da parte del Dipartimento della Funzione pubblica comunicazioni di personale in disponibilità, a fronte di manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del procedimento di mobilità volontaria e di scorrimento delle graduatorie, come da nota al riguardo elaborata dall'Ufficio protocollo dell'Ente in data 8 aprile u.s., prot. n. 6503;

- in data 28 aprile u.s, questa U.O.C. procedeva, previa verifica della regolarità e completezza delle istanze di partecipazione, rispetto alle norme lex specialis dei relativi avvisi pubblici, alla redazione del verbale di ammissione/non ammissione dei candidati che hanno manifestato l'interesse alla partecipazione all'avviso pubblico di mobilità esterna, e a quello relativo allo scorrimento delle graduatorie degli idonei in graduatorie di pubblici concorsi;

- la Determinazione n. 10 del 31.05.2022 con cui veniva disposta la nomina della Commissione per n. 4 Istruttori Agenti Polizia municipale - Part Time a n. 18 ore - Cat. Prof. C – Pos. Econ. C1, come di seguito rappresentata:

- Ing. Maria Letizia Panella – Responsabile della U.O.C. 5 Lavori pubblici e Manutenzioni – **Presidente;**
- D.ssa Chiara Agostino, Istruttore Direttivo Polizia municipale del Comune di Palmi – **Componente;**
- Dott. Rocco Chizzoniti, iscritto all'Ordine dei Psicologi della Calabria – **Componente;**

RILEVATO che la Commissione insediatasi in data 6 giugno u.s., ed ultimate le attività di selezione, ha trasmesso i verbali delle sedute della medesima Commissione, dalle cui risultanze viene dichiarato idonea alla copertura del posto vacante di che trattasi, la D.ssa Laura Rosace, nata a Melito di Porto Salvo (RC) l'1.04.1983 - Codice fiscale RSCLRA83D41F112Q, quale unica partecipante nell'ambito del procedimento di scorrimento delle graduatorie;

RAVVISATA pertanto l'esigenza, previo riscontro della regolarità di provvedere alla formale approvazione

dei verbali della Commissione di selezione, n. 1 del 6 giugno 2022, nn. 2, 3 e 4 del 23 luglio 2022, e per l'effetto disporre la nomina, quale vincitore della procedura selettiva, la candidata D.ssa Laura Rosace, nata a Melito di Porto Salvo (RC) l'1.04.1983 - Codice fiscale RSCLRA83D41F112Q, quale unica partecipante nell'ambito del procedimento di scorrimento delle graduatorie;

DATO ATTO che:

- relativamente a detta candidata risultata idonea dalla Commissione di selezione, si da atto che la stessa proviene da una graduatoria di Istruttore di Vigilanza della Polizia locale, Categoria professionale C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e full time, approvata dal Comune di Rosarno (RC), giusta Determinazione direttoriale n. 498 del 7.09.2020;

- detta circostanza appalesa in via generale la criticità correlata al generale orientamento elaborato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, secondo cui la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata;

- a tal riguardo va evidenziato che *“la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità di posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura (di recente, Cons. Stato, III, 23 febbraio 2015, n.909), salve regole speciali come per esempio quella dell'art. 13 d.P.R. 20 dicembre 1979 n.761, che attribuisce all'amministrazione il potere di utilizzare le graduatorie già approvate per la copertura di altro posto di primario diverso da quello messo a concorso (Cons. Stato, V, 18 febbraio 1992, n.129). Pertanto, in caso di rilevante differenza di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure non si fa luogo all'utilizzazione dello scorrimento della graduatoria, per il quale pure sussiste, nell'ordinamento, un usuale favore. Tra gli aspetti da considerare per stabilire se possa essere indetta una nuova procedura, va verificato se si è in presenza di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, specialmente riguardo alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione” (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) N. 01796/2015);*

- inoltre in tale sede assume rilevanza anche la deliberazione n. 158/2018 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania, che interrogata da parte di un Ente locale avuto riguardo alla possibilità di procedere allo scorrimento di una graduatoria di idonei caratterizzata da una categoria professionale superiore a quella prevista dal posto messo a bando, rifacendosi al predetto pronunciamento del Consiglio di Stato, ha avuto modo di ribadire che *“Circa la rilevanza del contenuto specifico del profilo professionale (oltre che, naturalmente, della categoria), il Consiglio di Stato ha precisato che non è sufficiente che i requisiti di accesso possano in buona misura coincidere, potendo questo bastare a garantire una idoneità a ricoprire le mansioni di base di quella categoria, ma non a soddisfare la necessità di fondo di dimostrare di poter selezionare quanti si dimostrano i migliori per ricoprire ogni insieme di mansioni.....”,* avendo modo di demandare all'Ente locale *.....”l'adozione delle proprie scelte discrezionali in merito alla possibilità di ricorso alle graduatorie indicate nella richiesta di parere”;*

- dopo un primo periodo in cui si è registrato un orientamento della Giurisprudenza contabile contrario all'utilizzo di graduatorie part time per la copertura dei posti vacanti full time (Sezione regionale della Corte dei Conti dell'Umbria, deliberazione n. 124/2013), negli ultimi anni si registra un orientamento della Giurisprudenza amministrativa invece di apertura a tale evenienza;

- di particolare rilievo per le chiare motivazioni esposte a corredo, da ultimo è intervenuto il TAR Sicilia, con la recente [sentenza n. 2363 del 8 luglio 2022](#), che relativamente alla legittimità dell'utilizzo in scorrimento di una graduatoria part time per la copertura di un posto full time, avente la medesima categoria e profilo professionale, ha ritenuto *“irrelevante il diverso regime giuridico (“full time” o “part time”) che connota e caratterizza i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso) ai fini dell'utilizzazione delle graduatorie altrui.*

Secondo il Tribunale, infatti, *“la circostanza che l'organizzazione del rapporto da instaurare sia a tempo pieno, a differenza di quello oggetto della precedente procedura (part-time), non assume rilievo; affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto resosi disponibile, è sufficiente che vi sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento come tratteggiate del CCNL*

di Comparto, ben potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, compresi il profilo, le mansioni (tutte esigibili all'interno della categoria), l'organizzazione temporale e la durata del rapporto lavorativo".....". Il favor per l'utilizzo della preesistente graduatoria, invero, si spiega con una elementare regola di economicità dell'azione amministrativa correlata alla necessità di evitare gli inutili esborsi connessi all'espletamento di una nuova procedura, laddove l'amministrazione abbia già selezionato soggetti idonei a ricoprire un dato profilo professionale. Di ciò, del resto, è prova il fatto che, statisticamente, molte delle disposizioni di determinazione della durata o di proroga dell'efficacia delle graduatorie sono contenute in leggi (statali o regionali) a contenuto prevalentemente finanziario";

- ancora a tal riguardo si richiama la sentenza del TAR Campania n. 680/2021, che avuto riguardo a tale criticità, ha rilevato che "Non può ritenersi violato, nel caso di specie, il principio di equivalenza delle posizioni professionali, espressione diretta, nella specifica materia de qua, dei canoni generali di buon andamento, ragionevolezza ed efficacia dell'azione amministrativa, atteso che lo specifico aspetto della modalità oraria di esecuzione della prestazione lavorativa, e cioè l'essere la stessa resa in regime di tempo pieno ovvero di tempo parziale, in presenza, quanto al resto, di un'identità assoluta di contenuti qualificanti la posizione – che è la medesima, cioè quella di agente di Polizia municipale – non può assumere alcuna significativa valenza discrezionale, rilevando essa solo sul piano puramente "quantitativo" afferente la diversa articolazione temporale della prestazione lavorativa ed essendo, come tale, inidonea a diversificare, sul piano qualitativo, la posizione di agente di P.M. a tempo pieno da quella a tempo parziale";

- alla luce dei suesposti pronunciamenti della Giurisprudenza, questo Ufficio ritiene chiare e permeanti le motivazioni dei giudici amministrativi avuto riguardo la querelle che qui interessa, che questo Ufficio ritiene di allinearsi a tale orientamento della giurisprudenza, e per l'effetto disporre l'approvazione dei verbali di selezione rimessi dalla Commissione, dando seguito alle procedure gestionali di legge conducenti alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e quivi si intende integralmente riportata;

- di approvare, come approva, e per le motivazioni esposte in narrativa, i verbali della Commissione di selezione n. 1 del 6 giugno 2022, nn. 2, 3 e 4 del 23 luglio 2022, allegati in atti del fascicolo, e per l'effetto disporre la nomina, quale vincitore della procedura selettiva, la candidata D.ssa Laura Rosace, nata a Melito di Porto Salvo (RC) l'1.04.1983 - Codice fiscale RSCLRA83D41F112Q, quale unica partecipante nell'ambito del procedimento di scorrimento delle graduatorie;

- di disporre, come dispone, l'utilizzo ai sensi dell'art. 9 della legge n° 3/2003, relativamente alla D.ssa Laura Rosace, della graduatoria valida del Comune di Rosarno, a mezzo la formale richiesta al medesimo Comune di avvalersi della graduatoria di che trattasi, e la conseguenziale sottoscrizione dello schema di accordo;

- di dare atto, come da atto, per effetto di quanto disposto nel precedente capoverso, che la stipula del relativo contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è subordinato al suddetto adempimento di stipula dell'Accordo tra le due Amministrazioni, unitamente alla verifica dei requisiti per la stipula medesima in capo al candidato;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

- di dare atto che:

- il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto viene sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Lo scrivente Responsabile dichiara che non sussistono conflitti di interessi, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo allo scrivente Responsabile firmatario del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Pietro Emilio

Bagnara Calabra lì, 26/07/2022

Parere di regolarità tecnica

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bagnara Calabra, Lì 26/07/2022

Il Resp. dell'area
F.to DOTT. PIETRO EMILIO

Il responsabile del procedimento interessato attesta la regolarità tecnica dell'istruttoria ai sensi dell'art. 6 lettera a) della Legge n. 241/1990

Bagnara Calabra, Lì 26/07/2022

Il Resp. del Procedimento
DOTT. PIETRO EMILIO

Trasmesso all'Ufficio Finanziario in data _____ per gli adempimenti di competenza, in attesa di attestazione copertura finanziaria.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Vista le retrostesa determinazione, si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. **147-bis** e dell'art. **151, IV c.**, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la corretta imputazione di spesa alle pertinenti voci del corrente Bilancio 2022, nonché la relativa copertura finanziaria.

lì 26/07/2022

IL RESPONSABILE
del Servizio Finanziario
F.to DOTT. GIUSEPPE MARINO

Note eventuali:

Il Resp. dell'area
F.to DOTT. PIETRO EMILIO

ESECUTIVITA'

La retro estesa determinazione è divenuta esecutiva con l'apposizione del sopra esteso visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, IV c, del D.Lgs. 267/2000.

Lì 26/07/2022

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124 del D.Lgs 267/2000

Lì,

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to SIG. ROSARIO DIMAIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Resp. dell'area
(DOTT. PIETRO EMILIO)
